



Manuale operativo per l'elezione del Consiglio provinciale di Prato

del 18 dicembre 2021

*Approvato con Decreto del Segretario Generale e redatto in conformità alla Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss.mm. e ii.,
delle circolari del Ministero dell'Interno n. 32, n. 35, n. 38 del 2014 e n. 63 del 2021*

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Procedimento elettorale
- Art. 3 – Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale
- Art. 4 – Elettorato attivo
- Art. 5 – Elettorato passivo e requisiti per la candidatura
- Art. 6 – Determinazione del corpo elettorale attivo
- Art. 7 – Comunicazione del Comune circa la cessazione della carica
- Art. 8 – Candidatura a Consigliere provinciale e formazione delle liste
- Art. 9 – Sottoscrizione delle liste ed autenticazione delle firme
- Art. 10 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale
- Art. 11 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale
- Art. 12 - Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale
- Art. 13 – Rinuncia alla candidatura
- Art. 14 – Modalità per la presentazione delle liste e delle candidature a Consigliere provinciale
- Art. 15 – Verifica delle liste
- Art. 16 – Verifica delle candidature
- Art. 17 – Verifica della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali
- Art. 18 – Ammissione e numerazione progressiva delle liste
- Art. 19 – Sede delle operazioni di voto
- Art. 20 - Adempimenti preliminari
- Art. 21 – Il seggio elettorale
- Art. 22- Compiti e poteri del Presidente di seggio
- Art. 23 – I rappresentanti di lista
- Art. 24- Votazioni
- Art. 25 - Operazioni di scrutinio
- Art. 26 – Materiale elettorale
- Art. 27 – Conteggio dei voti e proclamazione alla carica di Consigliere provinciale
- Art. 28 – Pubblicazione del risultato elettorale
- Art. 29 – Propaganda elettorale

Disposizioni finali

Appendice:

- Modulistica

- Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021 di cui alla circolare n. 63/2021 del Ministero dell'Interno

Art. 1 – Finalità

1. Il presente manuale operativo definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche e integrazioni nonché delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32, n. 35 e n. 38 del 2014, la disciplina del procedimento elettorale per l'elezione del Consiglio della Provincia di Prato che si svolgerà in data 18 dicembre 2021.

Art. 2 - Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale è stato avviato dal Presidente della Provincia di Prato con decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale.

2. Le elezioni si svolgeranno il giorno 18 dicembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

3. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato all'Albo Pretorio informatico e in un'apposita sezione del sito internet istituzionale della Provincia di Prato, nonché trasmesso ai Comuni della Provincia con posta elettronica certificata per la pubblicazione sui siti istituzionali. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla conclusione delle operazioni elettorali.

4. Il procedimento elettorale si concluderà con la proclamazione degli eletti che avverrà entro il giorno successivo alla data delle elezioni.

5. Il Consiglio provinciale dura in carica due anni.

Art. 3 – Costituzione e composizione dell'ufficio e del seggio elettorali

1. L'Ufficio elettorale è stato costituito con decreto del Presidente presso la sede della Provincia di Prato ed è composto da un responsabile e componenti individuati tra il personale della Provincia.

2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale è il responsabile dell'ufficio e del procedimento elettorale.

3. Per le operazioni di votazione e di scrutinio è stato istituito, con medesimo decreto del Presidente, un seggio elettorale composto da un funzionario che lo presiede e da quattro dipendenti, di cui uno con funzioni di segretario.

4. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 56/2014, la base elettorale per l'elezione dei Consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni della Provincia di Prato in carica alla data della votazione.

Art. 5 – Elettorato passivo e requisiti per la candidatura

1. A norma dell'art. 1, comma 69, della legge 56/2014 sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della provincia in carica.

2. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.

3. Nessun candidato alla carica di Consigliere provinciale può accettare la candidatura in più liste.

Art. 6 - Determinazione del corpo elettorale attivo

1. L'anagrafe elettorale della Provincia di Prato comprende il corpo elettorale suddiviso in quattro fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia, la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:

fascia B	comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti	colore arancione
fascia C	comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 10000 abitanti	colore grigio
fascia D	comuni con popolazione superiore a 10000 e fino a 30000 abitanti	colore rosso
fascia F	comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti	colore viola

2. Ai fini della determinazione degli aventi diritto al voto, i Segretari dei Comuni, su richiesta dell'Ufficio elettorale, trasmettono all'indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Prato, **fra il 34° e il 32° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (**tra il 14 e il 16 novembre 2021**) un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del **35° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (ovvero alla data del **13 novembre 2021**).

3. Nell'attestazione il Segretario comunale indica per ogni amministratore: nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita e tipologia della carica ricoperta.

4. Entro il **30° giorno** antecedente a quello fissato per le elezioni (**entro il 18 novembre 2021**), il Responsabile dell'Ufficio Elettorale determina la composizione del corpo elettorale, che viene pubblicata sul sito internet della Provincia di Prato e trasmessa a tutti i Comuni tramite posta elettronica certificata, per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

5. In caso di cambiamenti del corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente e il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulle liste elettorali.

Art. 7 – Comunicazione del Comune circa la cessazione dalla carica

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 69, della Legge 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi, la cessazione dalla carica dei Sindaco o dei Consiglieri comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogni qualvolta si verificano variazioni.

Art. 8 – Candidatura a Consigliere provinciale e formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, cioè da almeno 5 e non più di 10 candidati.
2. Per ogni candidato è indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il Comune presso cui ricopre la carica di Sindaco o Consigliere.
3. La candidatura a Consigliere deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 70, della Legge 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
4. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal verbale dell'Ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale.

Art. 9 – Sottoscrizioni delle liste ed autenticazione delle firme

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come individuati nel verbale di determinazione del corpo elettorale indicato all'art. 6. Per ogni sottoscrittore va indicato cognome e nome, luogo e data di nascita, carica rivestita e relativo Comune nel quale sono stati eletti, nonché gli estremi di un documento d'identità in corso di validità.
2. I candidati alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori né della propria né di altra lista concorrente per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere per ciascuna elezione più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere provinciale.
4. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss. mm. e ii¹. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000.

Art. 10 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale

1. In applicazione dell'art. 1, comma 71 della Legge 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'Ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione richiamata. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile.

Art. 11 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione toscana. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte

¹ A seguito della riformulazione dell'art. 14 da parte del comma 8 dell'art. 38 bis della legge n. 108/2021 di conversione del d.l. 77/2021 dalla legge n. 120/2020, i consiglieri provinciali, metropolitani o comunali non sono più tenuti alla preventiva comunicazione al rispettivo presidente della provincia o sindaco della disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni.

del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.

3. Il contrassegno dovrà essere depositato in formato cartaceo (cerchio del diametro di 3 cm.) in triplice copia e su supporto informatico in formato file non modificabile.

Art. 12 – Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto (**MOD. 1**), nel quale sono indicati in particolare :

- a) la denominazione della lista e il contrassegno di lista;
- b) la lista dei candidati a Consigliere provinciale, redatta come indicato all'art. 8;
- c) la sottoscrizione autenticata dei presentatori della lista.

2. Nella dichiarazione:

a) possono essere designati un delegato effettivo ed, eventualmente, un delegato supplente con il compito di:

- ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsunzione della lista;
- presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste ammesse;
- designare il rappresentante di lista presso il seggio elettorale (**MOD.1/A**).

In assenza di delegati tutte le comunicazioni sono inviate al capolista delle liste dei candidati, che potranno svolgere direttamente le suddette attività dei delegati.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegati:

a) le dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura, contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, di ogni candidato Consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista (**MOD. 2**);

b) il contrassegno di lista, in formato cartaceo (circoscritto in un cerchio del diametro di 3 cm.) in triplice copia e il supporto informatico che ne contiene il file in formato non modificabile;

c) se ricorre il caso, l'autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90.

Art. 13 - Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 14 - Modalità per la presentazione delle liste e delle candidature a Consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature, intesa come "materiale" consegna, deve essere fatta ai sensi dell'art. 1 commi 61 e 73 della legge 56/2014 ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale

costituito presso la Provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'Ufficio elettorale resterà aperto **dalle ore 8:00 alle ore 20.00 del 21° giorno (27 novembre 2021) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 20° giorno (28 novembre 2021)** antecedente la votazione.

2. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

3. L'Ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, utilizzando il modello appositamente predisposto. **(MOD. 3)**.

4. Il componente dell'Ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le liste e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente purché indichi l'ora della ricezione, sia sulla ricevuta sia sugli atti.

5. Il componente dell'Ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati per eventuali comunicazioni.

Art. 15 – Verifica delle liste

1. L'Ufficio elettorale procede all'istruttoria delle liste dei candidati presentate verificando che:

a) ciascuna lista sia stata presentata nei termini di legge, ricusando quelle presentate oltre detto termine;

b) le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e le forme richieste, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti;

c) il numero dei sottoscrittori corrisponda almeno al 5% per cento degli aventi diritto al voto per le liste di candidati Consiglieri, ricusando la lista che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto;

d) ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a Consigliere provinciale previsti dall'art. 1, comma 70, della Legge n. 56/2014, ovvero non inferiore a 5 e non superiore a 10 candidati;

e) se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio elettorale provvede all'esclusione della lista;

f) se i candidati presenti sono in numero superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono esclusi dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 16 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla lista dei candidati a Consigliere:

a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;

b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 235 del 2012;

c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere di uno dei Comuni della provincia;

d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. E' altresì oggetto di verifica il rispetto della normativa in tema di parità di genere, come indicato al precedente art. 10.

Art. 17 – Verifica della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 11 e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica, ove necessario.
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetti le prescrizioni descritte nell'articolo 11 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva esclusione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 18 - Ammissione e numerazione progressiva delle liste

1. L'Ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste **entro il 18° giorno** antecedente quello della votazione (**ovvero entro il 30 novembre 2021**), comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o se tali delegati non sono stati designati, al capolista.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente esclusa.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o esclusione di liste, entro il **termine massimo del 15° giorno** antecedente la votazione (**ovvero entro il 3 dicembre 2021**).
4. Adottati i provvedimenti definitivi, entro il giorno successivo il Responsabile dell'Ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascuna lista. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista come sopra individuati.
5. Le liste dei candidati a Consigliere provinciale, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'**8° giorno** antecedente la votazione (**ovvero entro il 10 dicembre 2021**).

Art. 19 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede della Provincia di Prato, Palazzo Banci Buonamici, Via Ricasoli, 25 – Prato – primo piano.

Art. 20 - Adempimenti preliminari

1. L'Ufficio Elettorale provvede a stampare le schede elettorali sulla base del modello ministeriale allegato alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014, assegnando i colori come indicato all'art. 6.
2. L'Ufficio elettorale provvede altresì alla stampa di almeno 2 copie dei manifesti elettorali contenenti le liste ammesse, i loro contrassegni, il nome e cognome di ciascun candidato, da esporre nei locali adibiti al voto. In caso di omonimia è indicata la data di nascita.
3. L'Ufficio elettorale provvede a dotare il locale adibito a seggio elettorale del materiale necessario alle operazioni di voto.

4. Dovranno essere adottate le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV-2 individuate nel “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021” in appendice al presente manuale.

Art. 21 – Il seggio elettorale

1. Le elezioni si svolgeranno in un unico seggio elettorale per tutto il territorio provinciale.
2. Il seggio elettorale è stato costituito con decreto del Presidente ed è composto da un funzionario della Provincia, con funzioni di Presidente e da quattro dipendenti della Provincia stessa, di cui uno con funzioni di Segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente del seggio, assume le funzioni di Vicepresidente.
3. Per la validità di tutte le operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente;
4. Il seggio elettorale si insedia il giorno antecedente a quello delle elezioni per la presa in consegna dall’Ufficio elettorale del materiale elettorale e per l’autenticazione delle schede di votazione, mediante apposizione della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Provincia.
5. All’atto dell’insediamento del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

Art. 22- Compiti e poteri del Presidente del seggio

1. Il Presidente del seggio, all’atto dell’insediamento, individua un componente con funzioni di Vicepresidente.
2. Il Presidente, sentiti gli altri componenti dell’Ufficio elettorale, decide sulle questioni intercorse nelle operazioni elettorali e sulle contestazioni e le nullità dei voti espressi. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e in generale su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il Presidente può disporre degli agenti di Polizia provinciale per le esigenze di polizia, di ordine pubblico e di sicurezza della sala del voto, nonché di custodia del materiale elettorale nei limiti di quanto strettamente necessario per il regolare svolgimento del procedimento elettorale. La forza pubblica in ogni caso non può entrare nella sala di votazione se non lo richiede il Presidente o se quest’ultimo vi si oppone.
4. Durante le votazioni, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti dell’Ufficio elettorale e del Seggio nonché gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Per quanto non previsto nel presente manuale con riguardo all’insediamento e al funzionamento del seggio elettorale, nonché alle operazioni di voto e di scrutinio, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente e, in quanto compatibili, alle istruzioni ministeriali per le elezioni comunali e provinciali.

Art. 23 - I rappresentanti di lista

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, indicato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, può designare un solo rappresentante della lista presso il seggio elettorale costituito.
2. I rappresentanti di lista:
 - a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali;
 - b) possono apporre la loro firma: sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate, nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

3. I rappresentanti, al pari dei componenti dei seggi sono tenuti ad osservare limiti e divieti al trattamento dei dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, stabiliti dal D. Lgs. 196/2003 aggiornato con D.lgs. n. 101/2018 alle disposizioni del regolamento UE 679/2016, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o al contrario che abbiano votato.

Art. 24 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore **8.00 alle ore 20.00** del giorno **sabato 18 dicembre 2021** presso il seggio costituito al primo piano della sede provinciale, in Via Ricasoli 25 a Prato.

2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore.

3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale con una penna biro nera per l'espressione del voto. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 17 agosto 2021, n. 117 *“limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna”*. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti “deteriorata”, cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata, che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

4. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista ove designati, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

5. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

6. Il Consiglio Provinciale viene eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale, corrispondente al territorio Provinciale, tracciando un segno nella casella della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome ed il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della Legge 56/2014.

Art. 25 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista. Il Presidente del seggio valutate le condizioni, può rinviare lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo alla votazione.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato.

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al Segretario. Quest'ultimo ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da un componente del seggio, con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;

b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri, della stessa lista o di più liste);

c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;

b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti, indicando anche le decisioni assunte.

Art. 26 – Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti il seggio elettorale;

b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti il seggio elettorale, e gli atti ad esso allegati;

2. Il sigillo è firmato dal Presidente del seggio e dai rappresentanti di lista qualora presenti; è apposto inoltre il timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il Presidente provvede alla consegna immediata di tutto il materiale elettorale all'Ufficio elettorale.

Art. 27 - Conteggio dei voti e proclamazione alla carica di Consigliere provinciale

1. L'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, prima di accertare i risultati complessivi, esamina gli eventuali rilievi e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella predisposizione del verbale.

2. Successivamente l'Ufficio Elettorale accerta, per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica; moltiplica, poi, per ogni fascia, il numero dei voti attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato; conseguentemente, forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate.

Successivamente l'ufficio assegna a ciascuna lista il numero di consiglieri spettanti in applicazione del metodo D'Hondt. Quindi, in ragione del numero di seggi spettanti ad ogni lista, proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

3. Il responsabile dell'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere provinciale in apposito verbale, il giorno stesso o al massimo il giorno successivo.

Art. 28 - Pubblicazione del risultato elettorale

1. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il Responsabile dell'Ufficio elettorale procede alla pubblicazione del risultato elettorale sul sito internet della Provincia.

Art. 29 – Propaganda elettorale

1. Per la particolarità e limitatezza del corpo elettorale non può essere applicata la disciplina della propaganda elettorale mediante pubbliche affissioni (Legge n. 212/1956).

2. I candidati, da cittadini e al di fuori delle funzioni istituzionali (senza usare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione), possono compiere attività di propaganda.

Disposizioni finali


1. Per quanto non previsto dal presente manuale, si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili, nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

(art. 14, legge n. 53/1990 e ss. mm. e ii.)

Io sottoscritto/anella mia qualità di
previa identificazione dei sottoscrittori, a norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. e ii., con il documento segnato a margine di ciascuno, certifico vere e autentiche n. (indicare il numero in cifre e in lettere) firme apposte in mia presenza.

Luogo....., data



Firma (cognome e nome per esteso)



**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI PRATO**

ELEZIONI DEL 18 DICEMBRE 2021

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss. mm. e ii. - "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014)

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Provincia di Prato, nel numero di....., risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 28 del T.U. 16.05.1960, n. 570 e successive modificazioni,

DICHIARANO

di presentare, per l'elezione del Consiglio Provinciale di Prato, che avrà luogo il giorno 18 dicembre 2021, una lista di numero(min. 5 max 10) candidati alla carica di Consigliere Provinciale, nelle persone e nell'ordine seguenti:

Num. d'ord.	COGNOME	NOME	NASCITA	
			LUOGO	DATA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno:

denominazione.....

Delegano il/la Sig./a

nato/a a, il

e domiciliato/a in

telefono.....email/pec.....

e come supplente il/la Sig./a

nato/a a, il

e domiciliato/a in.....

telefono.....email/pec.....

i/le quali possono ricevere le comunicazioni di ammissione o ricasazione della lista, assistere su convocazione dell'Ufficio Elettorale alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il seggio elettorale, purché questi siano in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati.

I sottoscritti sono consapevoli che in caso di mancata designazione dei delegati suddetti, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento, sarà fatta al capolista ai seguenti recapiti:

telefono.....email/pec....., il quale potrà svolgere direttamente le suddette attività dei delegati.

Dichiarano inoltre di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di lista di candidati.

A corredo della presente uniscono:

- a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Provinciale, firmate da ciascun candidato ed autenticate;
- b) modello del contrassegno di lista, circoscritto in un cerchio del diametro di 30 mm., in triplice esemplare su formato cartaceo e su supporto informatico in formato file non modificabile;
- c) (*se ricorre il caso*), autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90.

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta (Sindaco o Consigliere):	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta (Sindaco o Consigliere):	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta (Sindaco o Consigliere):	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta (Sindaco o Consigliere):	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta (Sindaco o Consigliere):	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta (Sindaco o Consigliere):	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta (Sindaco o Consigliere):	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome	Luogo e data di nascita
Carica ricoperta (Sindaco o Consigliere):	Nel Comune di:
Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

I sopra elencati elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio Elettorale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016.

La firma qui apposta vale come consenso a norma del Regolamento UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.provincia.prato.it, accedendo alla sezione privacy. Il titolare del trattamento è la Provincia di Prato.

**DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA LISTA DENOMINATA.....
..... PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18 DICEMBRE 2021**

Il sottoscritto/a.....nato/a il.....a.....
e domiciliato al seguente indirizzo.....
telefono..... email/pec

in qualità di delegato dai sottoscrittori della Lista in oggetto individuata,

DESIGNA

presso il seggio elettorale costituito per l'elezione del Consiglio provinciale del giorno 18 dicembre 2021
quale **rappresentante di Lista effettivo:**

NOME:.....COGNOME:.....

Luogo e data di nascita

telefono.....email/pec

e quale **rappresentante di Lista supplente:**

NOME:.....COGNOME:.....

Luogo e data di nascita.....

telefono.....email/pec

IL DELEGATO


Firma (cognome e nome per esteso)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

(art. 14, legge n. 53/1990 e ss. mm. e ii.)

Io sottoscritto/anella mia qualità di
a norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. e ii., certifico vera e autentica
la firma apposta in mia presenza alla presente dichiarazione di designazione del rappresentante di Lista da
parte di nato/a a.....il
..... da me identificato con il seguente
documento.....

Luogo....., data



Firma (cognome e nome per esteso)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI PRATO
ALLE ELEZIONI DEL 18 DICEMBRE 2021**

Il/la sottoscritto/a..... nato/a a

(cognome) (nome)

il domiciliato/a in

sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/200 in merito alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere della Provincia di Prato nella lista recante denominazione nell'elezione che avrà luogo il giorno 18 dicembre 2021

dichiara altresì

1. di essere [] Sindaco [] Consigliere in carica del Comune di.....;
2. di non aver accettato la candidatura in altre liste per l'elezione del medesimo Consiglio provinciale
3. di non aver sottoscritto la propria o altre liste;
4. di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità di cui all'articolo 10 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
5. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 60 e 63 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Luogo....., data

Firma (cognome e nome per esteso)

Il sottoscritto è informato che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e successive modificazioni, e dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio Elettorale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016.

La firma qui apposta vale come consenso a norma del Regolamento UE n. 679/2016, ai soli fini sopra indicati.


Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.provincia.prato.it, accedendo alla sezione privacy. Il titolare del trattamento è la Provincia di Prato.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

(art. 14, legge n. 53/1990 e ss. mm. e ii.)

Io sottoscritto/a nella mia qualità di
a norma dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. e ii., certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza alla presente dichiarazione di accettazione della candidatura del Sig./Sig.ra..... nato/a a il da me identificato con il seguente documento

Luogo....., data



Firma (cognome e nome per esteso)

PROVINCIA DI PRATO

Ricevuta per la consegna di lista elettorale

Il/La sottoscritto/a..... componente dell'ufficio elettorale, dichiara di avere ricevuto, oggi..... alle ore dal/la Signor/a nato/a a il una lista di candidati con la denominazione ”.....”

per l'elezione del **Consiglio provinciale di Prato** che avrà luogo il giorno **18 dicembre 2021**.

Allegati alla lista sono stati presentati:


N..... dichiarazioni di accettazione della candidatura alla **carica di Consigliere**, firmate ed autenticate;

il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare cartaceo e su supporto informatico in formato file non modificabile;

nell'ipotesi in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici, autorizzazione all'utilizzo del contrassegno da parte del rappresentante legale del partito, gruppo politico o movimento, loro delegato ovvero titolare dei diritti di utilizzo, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 14 della L.53/90;

designazione del rappresentante della lista presso il seggio elettorale, firmata ed autenticata (mod. 1A).

Prato , il



per l'Ufficio elettorale



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2021

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021", stabilisce che "Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo."

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni suppletive, regionali e comunali del prossimo mese di ottobre.

Saranno coinvolti nel procedimento elettorale quasi 15 milioni di elettori in circa 1.700 comuni.

Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha fornito, già in occasione delle consultazioni del 2020, una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto.

È necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute; inoltre, si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

ALLESTIMENTO DEI SEGGI

Per l'allestimento dei seggi occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

A tal fine, può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nei Rapporti ISS Covid-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l'accesso ai seggi.



Il Ministro dell'Interno

Il Ministro della Salute

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Compilate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Nelle elezioni politiche suppletive, il presidente del seggio (o il vice presidente) deve, comunque, utilizzare i guanti al momento della rimozione del tagliando antifrode dalla scheda votata e dell'inserimento della scheda stessa nell'urna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Lamorgese)

IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Speranza)